

NR. 31 ANNO 2018

Venerdì 3 agosto



Prometheus

Settimanale "Prometheus"

Rubrica di aggiornamento normativo

IN QUESTO NUMERO

1. Niente detrazione ICI se l'abitazione dichiarata come principale ha bassi consumi di elettricità
2. Scade il 30 agosto il termine per la trasmissione del Questionario sui debiti fuori bilancio e disavanzi alla Corte dei Conti
3. I contratti della P.A. richiedono necessariamente la forma scritta, anche per le ipotesi di rinnovo
4. Illegittimo l'affidamento di un servizio di importo superiore a 40.000 euro non preceduto da una consultazione opportunamente pubblicizzata

1. Niente detrazione ICI se l'abitazione dichiarata come principale ha bassi consumi di elettricità

Come è noto, in materia di ICI l'art. 8 del Decreto Legislativo n. 504/1992 prevede una detrazione per l'abitazione principale, intendendosi per tale, salva prova contraria, quella di residenza anagrafica.

La giurisprudenza ha chiarito che, come peraltro indicato dalla citata norma, le risultanze anagrafiche non hanno valore assoluto ma possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito (in tal senso, cfr. Cass., ord. n. 12299/2017).

Fra gli elementi che possono essere idonei a superare la presunzione di residenza anagrafica, secondo la recente ord. 7 giugno 2018 n. 14793 della Corte di cassazione, può essere utilizzato lo scarso consumo di elettricità nel triennio registrato nell'abitazione dichiarata come principale: e ciò in quanto tale dato oggettivo è indicativo di una presenza solo sporadica e non continuativa del soggetto passivo ICI.

Ricordiamo, infine, che la detrazione opera solo se l'abitazione costituisce dimora abituale non solo del contribuente ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo (Cass., ord. n. 15444/2017).

2. Scade il 30 agosto il termine per la trasmissione del Questionario sui debiti fuori bilancio e disavanzi alla Corte dei Conti

Con nota n. 1296 del 9 luglio, la Corte dei Conti sezione Autonomie ha approvato le linee guide per la predisposizione del questionario sui debiti fuori bilancio

riconosciuti nell'esercizio 2017 e disavanzi da rendiconto 2017. Il termine per la trasmissione è il 30 agosto, tramite il portale "Con.Te" nella sezione "Invio da EETT".

Il file, scaricabile nel richiamato portale, dovrà essere predisposto in formato xls o xlsx, senza possibilità di utilizzare il formato pdf o jpeg. Allegate alla nota anche le linee metodologiche per la compilazione del questionario contenenti le informazioni obbligatorie da inserire, quali ad esempio: esistenza di maggior disavanzo da rendiconto 2017, dati anagrafici dell'Ente (codice ISTAT, regione, provincia e denominazione Ente) e l'ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti suddivisi per tipologia.

Il file originale deve essere compilato senza modifica della struttura ed evitando azioni di copia/incolla che potrebbero alterare l'integrità del file e comprometterebbe il riversamento delle informazioni nel database.

3. I contratti della P.A. richiedono necessariamente la forma scritta, anche per le ipotesi di rinnovo

Come indicato dalla giurisprudenza in numerose occasioni (cfr., ad esempio, TAR Lombardia, Brescia, sez. IV, sent. 23 luglio 2018, n. 1795), tutti i contratti di cui sia parte la Pubblica Amministrazione, anche quando agisca *iure privatorum*, devono essere stipulati in forma scritta, richiesta *ad substantiam*, atteso che solo tale forma assolve ad una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria.

Ciò determina non solo l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa

previsione di legge, l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto. Il principio vale anche per il rinnovo dei contratti, che, dunque, non può avvenire tacitamente.

Sul punto, è utile ricordare anche l'orientamento della Corte di cassazione: *"Secondo quanto prevede l'art. 17 r.d. n. 2440 del 1923 i contratti della p.a. richiedono la forma scritta ad substantiam, accompagnata dalla unicità del testo documentale. Deriva da quanto precede, pertanto, che nei confronti della p.a. non è configurabile alcun rinnovo tacito del contratto"* (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 aprile 2015, n. 7135).

4. Illegittimo l'affidamento di un servizio di importo superiore a 40.000 euro non preceduto da una consultazione opportunamente pubblicizzata

L'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice degli appalti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prevede la procedura negoziata per gli affidamenti di importo pari ad almeno 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro, previa consultazione degli operatori economici, tramite indagini di mercato o elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

In relazione allo svolgimento di tale attività di consultazione degli operatori economici, le Linee Guida ANAC n. 4, approvate con deliberazione 1° marzo 2018, n. 206, precisano che *"la stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione*

della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni" (punto 5.1.4).

La pubblicità della procedura di consultazione è un elemento fondamentale: infatti, l'eventuale mancanza determina l'illegittimità dell'affidamento, come evidenziato dal TAR Friuli Venezia Giulia nella recente sent. 18 luglio 2018, n. 252.

SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – NR. 31/2018

CHIEDI INFORMAZIONI SUL SERVIZIO "PROMETHEUS" CHIAMANDO AL NUMERO 0965.28125

INTERDATA CUZZOLA SRL - VIA DEL GELSOMINO 37, 89128 REGGIO CALABRIA – E-MAIL:
CENTROSTUDI@CUZZOLA.IT - WWW.CUZZOLA.IT